

APPENDICE

Norme di comportamento per prevenire la diffusione di COVID-19 nei posti di lavoro

*Aggiornamento dopo DPCM 11/3/2020, Protocollo di Intesa del 14/03/2020,
Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 e DPCM 22/03/2020.*

PREMESSA

Come ormai noto, l'epidemia di COVID-19 rappresenta una emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e quindi un evento straordinario che può costituire una minaccia sanitaria attraverso la diffusione di una malattia e richiedere una risposta coordinata a livello internazionale, come comunicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 30/01/2020).

VISTI:

- i DPCM del 8/3/2020, del 9/3/2020 (noto come Decreto #IoRestoaCasa) e del 11/3/2020, aventi ad oggetto le disposizioni contenenti le misure urgenti di contenimento del contagio estese a tutto il territorio nazionale, non prevedendo alcuna distinzione tra zone a rischio;
- la dichiarazione dello stato di pandemia dell'11/03/2010 da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;
- il DPCM del 11/3/20 e il successivo DPCM del 22/3/2020, nei quali vengono individuate le attività che possono ancora rimanere aperte nel periodo di durata delle disposizioni e il Protocollo condiviso di regolazione del 14/3/2020, che fornisce le linee guida per l'applicazione delle raccomandazioni contenute all'art. 1 comma 7 e 8 dello stesso DPCM;

CONSIDERATO CHE:

- Il DPCM 11/3/2020 (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/11/20A01605/sg>) stabilisce che le misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale sono misure aggiuntive rispetto alle misure di prevenzione e protezione già adottate contro i rischi professionali ai sensi del D.lgs. 81/08 (rischi fisici, chimici ecc.), che deve rimanere assolutamente "efficace"; che i due provvedimenti normativi (DPCM 11/3/20 e D. Lgs 81/08) non devono e non possono "ostacolarsi" a vicenda, per cui le misure di sicurezza anti-contagio devono comunque garantire la validità delle misure già adottate per il contenimento dei rischi professionali;
- il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, del 14 marzo 2020 (http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/protocollo_condiviso_20200314.pdf) fissa le linee guida per l'adozione dei protocolli di sicurezza anti-contagio per le attività produttive e professionali non obbligate alla sospensione.
- il suddetto protocollo conferma come l'emergenza COVID-19 rappresenti un rischio biologico generico per tutte le attività che non riconoscono un rischio specifico legato al loro ciclo lavorativo (come invece le attività sanitarie): le indicazioni fornite pertanto, rappresentano le misure da adottare in attuazione alle prescrizioni del legislatore e alle indicazioni dell'Autorità sanitaria, lasciando al datore di lavoro la possibilità di integrare le misure con altre equivalenti o più incisive, secondo le esigenze e le peculiarità della propria organizzazione e del ciclo produttivo;
- ai fini della applicazione e verifica delle regole del protocollo è prevista:
 - la costituzione di un Comitato che deve essere (presumibilmente) costituito da Datore di lavoro, RSPP, Medico competente oltre a RLS (specificatamente richiamato nel Protocollo).

- l'opportuno coinvolgimento dei preposti, ove presenti, nel possibile ruolo di vigilanza sull'osservanza delle nuove disposizioni aziendali in merito al protocollo di sicurezza anti-contagio;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

Le attività lavorative interne e quelle delle ditte di servizi, lavori e forniture, sono subordinate al rispetto delle "nuove" misure, che si intendono integrative del DUVRI dell'appalto, laddove presente, o delle norme generali di comportamento delle ditte appaltatrici per i contratti in relazione ai quali non è richiesta la redazione del DUVRI.

Di seguito vengono riportate le raccomandazioni e le norme di comportamento da attuare con urgenza all'interno delle sedi dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche.

RACCOMANDAZIONI E NORME DI COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DELLE SEDI ARPAM.

1) Nelle sedi ARPAM sono presenti le informazioni per i lavoratori interni ed esterni (fornitori e ditte di servizi e manutenzioni) con appositi mezzi comunicativi (poster, brochure, ecc.) circa:

- le norme di igiene per evitare la diffusione e il contagio da COVID19, "nuove" misure adottate a tale scopo, con particolare attenzione al rispetto della distanza interpersonale di 1 metro, necessità di evitare contatti con le persone e occasioni di aggregazione;
- l'obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in caso di sintomatologia febbrile o infezione respiratoria, raccomandando di contattare il medico curante o il Dipartimento di prevenzione di residenza. Tale obbligo è esteso anche al lavoratore che nei 14 giorni antecedenti abbia avuto contatti stretti con casi accertati di COVID-19 o provenga da aree a rischio secondo le indicazioni dell'OMS (<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>).

L'informazione riguarda anche la divulgazione dei riferimenti telefonici utili:

- n. verde regionale 800936677 e il n. 112 per le emergenze;
- l'obbligo di autoisolamento per i 14 giorni successivi al ritorno, per le persone che rientrano dall'estero, anche se asintomatiche rispetto al COVID-19 ai sensi del DM 120/20 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Tutti i lavoratori hanno l'obbligo di rispettare rigorosamente le disposizioni e le misure specifiche del protocollo di sicurezza anti-contagio adottato.

2) Modalità di accesso dei fornitori esterni:

Al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei laboratori/uffici coinvolti, oltre alla predisposizione di procedure/percorsi di ingresso/transito/uscita, si garantirà l'informazione al personale esterno delle ditte (fornitori e ditte appaltatrici di servizi e/o lavori) circa le modalità e i percorsi di accesso, indicando anche la disponibilità e ubicazione di eventuali servizi igienici dedicati che sono puliti giornalmente e costantemente riforniti di detergenti per le mani.

Sono stati predisposti appositi contenitori per riporre eventuali DPI (guanti e mascherine) usati dai fornitori esterni, dopo l'accesso ai luoghi di lavoro.

3) Precauzioni igieniche personali:

I lavoratori interni ed esterni devono essere sensibilizzati, ai fini del contenimento dei contagi, circa la necessità di lavare frequentemente le mani, anche prevedendo un maggior numero di pause fisiologiche per una igiene regolare, oltre alla accessibilità ad erogatori di disinfettante cutanei opportunamente collocati in luoghi strategici.

4) Dispositivi di protezione individuale (DPI):

Il DPCM 11/3/2020 prevede l'uso di strumenti di protezione individuale laddove non è possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro, che resta tra le principali misure di contenimento.

La tipologia di protezione respiratoria va scelta in considerazione dei Dispositivi di Protezione Individuali già in dotazione (ove richiesto per esposizione a rischi professionali), verificandone la validità di protezione anche rispetto al contagio da nuovo coronavirus.

In alternativa, sono sufficienti le mascherine in conformità alle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dell'autorità sanitaria (<http://www.salute.gov.it/dispositivi/dispomed.jsp>
<https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-rapporti-tecnici-iss>).

Nell'attuale scenario epidemiologico COVID-19 e nella difficoltà ad avere adeguata disponibilità di DPI, l'art. 16 del D.L. 17.3.20 n. 18 (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg>) indica che, al fine di contenere il diffondersi del virus COVID 19, sono considerati DPI di cui all'art. 74 del D.Lgs 81/08, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'art. 34 c.3 del DL 2.3.20 n. 9. Ciò sino al termine della condizione emergenziale.

Per le mascherine prive di marcatura CE, il datore di lavoro, deve verificare il rispetto dei requisiti previsti dall'art 15 comma 2) e 3) del Decreto Legge 17.3.20 n. 18.

Con Circolare del 18 marzo 2020, il Ministero della Salute richiama l'attenzione sul fatto che l'art. 16 comma 1 del D.L. 17.3.20 n. 18 va riferito esclusivamente a lavoratori che si trovano nello svolgimento della loro attività e che sono **“oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro”**.

INDICAZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

Le ditte appaltatrici di servizi, forniture e lavori devono:

1. tenersi costantemente informati su tutti i provvedimenti adottati dalle Istituzioni;
2. aggiornare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all'infezione;
3. informare i lavoratori sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali;
4. informare i lavoratori che, nel caso si manifestino sintomi quali febbre, tosse, difficoltà respiratorie, è necessario che contattino il proprio medico curante e, in caso di impossibilità, chiamino il numero 1500 o il numero 112, seguendone le indicazioni;
5. redigere per ogni lavoratore presente nelle sedi ARPAM l'autocertificazione (allegato) nella quale si dichiara sotto la propria responsabilità:
 - o di non aver fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità;
 - o per quanto a conoscenza, di non aver avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19.
6. richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro durante l'attività lavorativa;
7. garantire il rispetto della distanza di 1 metro in caso di utilizzo delle attrezzature di lavoro in cui è prevista la presenza di più di un lavoratore.
8. ove presente un servizio di trasporto organizzato dalla ditta, garantire il rispettata della distanza di sicurezza dei lavoratori di almeno 1 metro lungo ogni spostamento, oppure è necessario far indossare guanti monouso e mascherine;

Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, esaminare con il coordinatore in fase di esecuzione, ove presente, con la direzione lavori/esecuzione e con il committente, gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un'eventuale diversa organizzazione del lavoro e/o un nuovo cronoprogramma dei lavori. Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale, quali le mascherine chirurgiche;

9. Informare tutti i subappaltatori e subfornitori delle misure per il contenimento del contagio da Covid-19, che devono a loro volta rispettare le norme legislative vigenti e le indicazioni del presente DUVRI;

ALTRE DISPOSIZIONI

- Sono sospese le lavorazioni o servizi, in caso di lavorazioni per le quali sia imposto di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative e non siano disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale;
- Nel caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19, necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato, con conseguente sospensione del lavoro/servizio;

USO DELLE MASCHERINE

L'uso delle maschere di protezione delle vie respiratorie deve essere sempre combinato con le azioni di prevenzione/igiene personale e respiratoria (lavare frequentemente le mani, starnutire/tossire nel fazzoletto usa-getta o nella piega del gomito, gettare fazzoletti usati in apposito contenitore ecc.). Pertanto, nella necessità di utilizzo delle maschere mono-uso, i lavoratori vanno informati ed istruiti sul corretto utilizzo:

- prima di indossare la mascherina, lavarsi le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica;
- coprire bocca e naso con la mascherina assicurando che sia integra e che aderisca bene al volto;
- evitare di toccare la mascherina mentre la si indossa. Se viene toccata, lavarsi le mani;
- quando diventa umida, sostituirla con una nuova e non riutilizzarla, verificando anche le indicazioni del produttore;
- togliere la mascherina prendendola dall'elastico e non toccare la parte anteriore della mascherina; gettarla immediatamente in un sacchetto chiuso e lavarsi le mani.

Si ricorda che la mascherina chirurgica non protegge il lavoratore dall'esposizione agli agenti potenzialmente pericolosi (polveri, fibre, ecc) presenti in cantiere. È pertanto ovvio che, in tali casi di esposizione, rimangono indispensabili gli idonei DPI (FFP2 e FFP3).

**MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LAVORATORI DI DITTE ESTERNE
DI FORNITURA, SERVIZI E LAVORI**

(in base al Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020)

Il sottoscritto, nato a,
Il, consapevole delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci,

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000:

- di non aver fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità;
- per quanto a conoscenza, di non aver avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19.

Luogo e data

Firma

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (artt. 37, 38 e 39 Regolamento Ue 2016/679)

Così come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, ARPAM ha provveduto a designare con determina n. 51/DG/2018 il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD - DPO) nella persona giuridica della Ditta SI.net Servizi Informatici s.r.l. - Corso Magenta 46 - 20123 MILANO (tel. 0331.576848 - email sinet@sinetinformatica.it - PEC sinetserviziinformatici@legalmail.it).

Con successiva Determina n. 38/PROVV del 18/06/2019, integrata con determina n. 87/PROVV/2019, la designazione è stata confermata sino alla data del 31/05/2022.

Il **REFERENTE per ARPA MARCHE**, al quale rivolgersi per tutti gli aspetti correlati alla corretta applicazione del regolamento europeo e della normativa nazionale è contattabile ai seguenti recapiti:

telefono 0331.576848

email: responsabileprotezionedati@ambiente.marche.it

PEC: responsabileprotezionedati@legalmail.it

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è ARPA MARCHE, nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore dell'Agenzia, reperibile ai seguenti contatti:

ARPAM, Via Luigi Ruggieri n. 5, 60131 ANCONA - email: dg.arpam@ambiente.marche.it, PEC: arpam@emarche.it, telefono segreteria 071.2132747.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati personali sono trattati dall'ente nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri ai sensi dell'art. 6 par 1 lett c) del Regolamento.

In particolare gli stessi sono raccolti ai fini della prevenzione dal contagio da COVID-19 e per l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati trattati riguardano informazioni rilevanti ai fini della prevenzione dal contagio da COVID-19 e per l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.

DESTINATARI DEI DATI

I dati saranno trattati per il tempo necessario e comunque fino al termine dello stato d'emergenza.

I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare o dei soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento e da altri eventuali soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o regolamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'ente è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso all'indirizzo di email: responsabileprotezionedati@ambiente.marche.it

DIRITTO DI RECLAMO

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).